



COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)



**REGOLAMENTO
DELLE ATTIVITA'
DI ACCONCIATORE
ED ESTETISTA**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 11.05.2007

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività di :
 - a) acconciatore, come definita dalla legge 174/2005;
 - b) estetista, come definita dalla legge 1/1990 e relativa normativa regionale di attuazione;
 - c) le attività assimilate all'attività di estetista ai sensi della vigente normativa e del presente regolamento, ivi comprese le attività di "nails" o onicotecnica.
2. Salvo diversa indicazione i riferimenti al presente regolamento devono intendersi comprensivi degli allegati tecnici costituenti documento di attuazione del presente regolamento.
3. Gli allegati al presente regolamento, predisposti nell'ambito del Coordinamento degli Sportelli Unici della Comunità Montana "Montagna Fiorentina" ed approvati nonchè aggiornati con atto della Giunta Comunale sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti nel presente atto, sono costituiti dai seguenti allegati:
 - A) Requisiti igienico-sanitari, strutturali e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature;
 - B) Disposizioni sulla conduzione igienica delle attività;
 - C) Elenco delle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili nell'attività di estetica di cui all'articolo 1 comma 3 della L.R.T. n. 74 del 17 Ottobre 1994;
 - D) Disposizioni di attuazione.
4. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi per i locali, per gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative anche ove non espressamente richiamate dal presente regolamento.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualunque soggetto eserciti, nel territorio comunale, le attività di cui al comma 1, anche a titolo gratuito, in luoghi pubblici o privati ivi compresi enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, palestre, ospedali, case di cura, ricoveri e centri accoglienza per anziani e disabili, istituti di detenzione e rieducazione, caserme.
6. Non è ammesso lo svolgimento di cui al comma 1 in forma itinerante o su posteggio in aree pubbliche o private e presso il domicilio del cliente salvo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 9.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI

1. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento e i criteri, modi e forme di abilitazione all'esercizio delle stesse si fondano, in particolare, sui seguenti principi generali:
 - a) principio di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di efficacia, economicità e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi della legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché di recupero dell'efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 41 della legge 449/97;
 - b) principi della semplificazione documentale e amministrativa di cui alla suddetta legge 241/90, al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e alla legge 29.7.2003 n. 229 "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001";
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute in particolare:
 - a) nel Titolo V della Costituzione "Le Regioni, le Province, i Comuni";

- b) nella legge 5.6.2003 n.131 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.”;
- c) nella legge 14.2.1963 n.161 “Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini” e successive modificazioni e integrazioni;
- d) nella legge 8.8.1985 n. 443 “Legge-quadro per l'artigianato” e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) nella legge 4.1.1990 n.1 “Disciplina dell'attività di estetista” e nella L.R.T. 17.10.1994 n.74 “Disciplina dell'attività di estetista” e sue modificazioni ed integrazioni;
- f) nella Legge 17 agosto 2005, n. 174 " Disciplina dell’attività di acconciatore ";
- g) nel Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131";
- h) nel D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- i) nel DLgs 112/1998 e nel DPR 447/1998 (come modificato dal DPR 440/2000) relativamente alle competenze ed ai procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive;
- l) nel D.L. 31 Gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”;

3. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

4. L'esercizio delle attività produttive oggetto della presente disciplina, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalla legge, dal regolamento e dagli atti di indirizzo, nazionali e regionali, è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica.

5. L'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica.

6. In ogni caso si intendono citati i principi contenuti nella normativa vigente in materia e, ove applicabili, le disposizioni contenute negli allegati tecnici.

ARTICOLO 3 – FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’

1. Le attività di cui all’articolo 1 comma 1 del presente regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale (anche costituita in forma di impresa familiare) o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8/8/1985 n. 443 (come modificata dalla legge 20/5/1997 n. 133) se trattasi di impresa artigiana.

2. Il titolare, i soci e gli addetti devono essere in possesso delle qualificazioni professionali nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti normative nazionali e/o regionali e dal vigente regolamento in materia.

Titolo II

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

ARTICOLO 4. DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di acconciatore deve essere ottenuto specifico titolo abilitante e devono essere rispettati i requisiti igienico-sanitari e le prescrizioni previste dal presente regolamento..
3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso del requisito professionale. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
7. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico
8. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo :
 - a) di esibire agli organi di vigilanza, presso i locali sede dell'attività, la DIA o altro titolo abilitativo all'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;
 - b) di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;
 - c) di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività secondo le modalità ed i termini definiti con ordinanza sindacale.
9. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, gli acconciatori devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato B) del presente regolamento.
10. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure di cui al suddetto allegato B). Per assicurare il rispetto di quanto sopra, gli esercenti devono tenere a disposizione delle competenti autorità preposte al controllo un documento, datato e sottoscritto dal titolare dell'azienda, contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso, per i fini suddetti, presso l'esercizio.
11. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni di conformità C.E. e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche

di settore degli impianti elettrici e termici, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso.

ARTICOLO 5 – REQUISITI PER L'ABILITAZIONE ALLE ATTIVITA'

1. Al fine di conseguire l'abilitazione allo svolgimento delle attività di acconciatore occorre:

a) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L.575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:

- del titolare nell'impresa individuale;
- di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge 443/85 come modificata dalla legge 133/97;
- di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;

b) il possesso delle qualificazioni professionali da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale;

c) la compatibilità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria dei locali sede di svolgimento dell'attività;

d) il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

ARTICOLO 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Presso i luoghi di cura, nonché presso le abitazioni private a favore di persone ammalate o affette da forme di grave disabilità nonché in occasione di particolari straordinarie occasioni (matrimoni o altri eventi analoghi) le attività di acconciatore possono essere esercitate da parte di personale qualificato di esercizi abilitati ad operare in sede fissa. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso salvi gli ulteriori requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. Resta fermo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza per i locali e la conduzione delle attività previsti dal presente regolamento.

2. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute non di malattie infettive diffuse; devono essere svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati e utilizzando strumenti monouso o dedicati esclusivamente per tale attività.

Lo svolgimento delle attività presso strutture sanitarie o socio sanitarie è subordinato al consenso espresso dal Direttore Sanitario o del Responsabile, con particolare alla esclusione di malattie infettive diffuse.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposito contenitore con chiusura ermetica costruito con materiale rigido facilmente lavabile e disinfettabile.

Titolo III

ATTIVITA' DI ESTETISTA

ARTICOLO 7. DEFINIZIONE DELL' ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'attività di ESTETISTA comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti.
2. L'attività di estetista può essere svolta mediante:
 - tecniche manuali;
 - con l'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di cui all'art. 1 comma 3 della legge regionale n. 74 del 17 ottobre 1994 (riportate nell'Allegato C del presente regolamento) ed eventuali altre consentite dalla normativa vigente tenendo conto dell'evoluzione tecnologica del settore;
 - l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713 come da ultimo modificata dalla legge 1 marzo 2002 n.39.
3. Non rientrano nell'attività di estetista, e quindi non sono soggette al presente regolamento, le attività afferenti alle professioni sanitarie e tecnico sanitarie individuate dalle normative vigenti, anche se rivolte all'adeguamento estetico dell'aspetto della persona a determinati canoni di moda o costume, le quali, pertanto, non potranno essere esercitate nei locali autorizzati ai sensi del presente regolamento. E' vietata la redazione e prescrizione di diete.
4. Chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività di estetista, nei luoghi e nelle forme consentite deve essere provvisto di apposito titolo abilitante conseguito sempre secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. Le attività possono essere svolte anche al di fuori dell'esercizio con le modalità stabilite dall'art. 9.
6. Gli estetisti possono, nei locali in cui svolgono l'attività, vendere oppure fornire alla propria clientela i prodotti cosmetici ed estetici strettamente connessi alle attività stesse (anche al fine della continuità dei trattamenti in corso) senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa di cui alle normative vigenti e fatte comunque salve le limitazioni e le autorizzazioni previste da leggi speciali.
7. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo :
 - a) di esibire, agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività, la DIA o altro titolo abilitativo all'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;
 - b) di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;
 - c) di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività secondo le modalità ed i termini definiti con ordinanza sindacale.
8. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, gli estetisti devono attenersi alle prescrizioni di cui all'allegato B) del presente regolamento.
9. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure di cui al suddetto allegato B). Per assicurare il rispetto di quanto sopra, gli esercenti devono tenere a disposizione delle competenti autorità preposte al controllo un documento, datato e sottoscritto dal titolare dell'azienda, contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso, per i fini suddetti, presso l'esercizio.
10. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici dell'esercizio, nonché delle apparecchiature elettriche ed

elettromeccaniche in uso. In particolare gli estetisti devono essere provvisti dei certificati di conformità C.E. e regole tecniche di esercizio delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente installate e/o presenti presso l'esercizio.

ARTICOLO 8 – REQUISITI PER L'ABILITAZIONE ALL' ATTIVITA'

1. Al fine di conseguire l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di estetista occorre:
- a) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L.575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:
 - del titolare nell'impresa individuale;
 - di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge 443/85 come modificata dalla legge 133/97;
 - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;
 - b) il possesso delle qualificazioni professionali da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale;
 - c) la compatibilità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria dei locali sede di svolgimento dell'attività;
 - d) il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Presso i luoghi di cura, nonché presso le abitazioni private a favore di persone ammalate o affette da forme di grave disabilità nonché in occasione di particolari straordinarie occasioni (matrimoni o altri eventi analoghi) le attività di trattamento sul corpo, limitatamente ai servizi di manicure e pedicure estetico, trucco e piccole depilazioni finalizzati al trucco, possono essere esercitate da parte di personale qualificato di esercizi abilitati ad operare in sede fissa. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso salvi gli ulteriori requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. Resta fermo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza per i locali e la conduzione delle attività previsti dal presente regolamento.

2. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute non di malattie infettive diffuse; devono essere svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati e utilizzando strumenti monouso o dedicati esclusivamente per tale attività.

Lo svolgimento delle attività presso strutture sanitarie o socio sanitarie è subordinato al consenso espresso dal Direttore Sanitario o del Responsabile, con particolare alla esclusione di malattie infettive diffuse.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ov non possibile, conservati in apposito contenitore con chiusura ermetica costruito con materiale rigido facilmente lavabile e disinfettabile.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 10 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Gli agenti di Polizia Municipale e degli altri enti ed organismi accertatori autorizzati, ai fini del controllo delle attività di acconciatore ed estetista, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.
2. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle disposizioni della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e dalla normativa regionale in materia.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

ARTICOLO 11 - PROVVEDIMENTI INIBITORI DELLE ATTIVITA'

1. Nei casi in cui le attività previste dal presente regolamento siano esercitate senza le prescritte abilitazioni, l'autorità comunale competente ordina la cessazione immediata delle stesse.
2. Qualora, in ogni momento, negli esercizi abilitati venga rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari o degli altri previsti dal presente regolamento per lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista, o sia comunque ravvisato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti o degli addetti, il competente organo dispone la sospensione immediata dell'attività, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine non superiore a 180 giorni. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si applicano le eventuali ipotesi di decadenza.

ARTICOLO 12 - DECADENZA E REVOCA DEI TITOLI ABILITATIVI ALLE ATTIVITA'

1. I titoli abilitativi alle attività di cui al presente regolamento decadono, salva la possibilità di concedere una o più proroghe di durata non superiore singolarmente ad un anno e sulla base di comprovate giustificazioni:
 - a) qualora l'attività non venga avviata entro sei mesi dal perfezionarsi del titolo abilitativo secondo le procedure di cui all'allegato D);
 - b) per sospensione dell'attività per oltre sei mesi consecutivi, fatta eccezione per i casi di :
 - grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, o del socio unico qualificato lavorante presso l'esercizio, se trattasi di società artigiana;
 - demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell'immobile sede dell'attività;
 - per sfratto.
2. La decadenza di cui al presente comma è pronunciata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 241/1990.
3. E' disposta la revoca del titolo abilitativo qualora non si ottemperi alle prescrizioni intimate, e comunque ove non sia sanabile il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito l'avvio dell'attività.
4. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, la decadenza o la revoca dei titoli abilitativi alle attività di cui al presente regolamento operano nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. I requisiti strutturali di cui all'allegato A) del presente regolamento non si applicano, anche in caso di subingresso (salvo che non intervengano modifiche o variazione dei locali conseguenti a ristrutturazione degli stessi), agli esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli stessi esercizi dovranno adeguarsi ed attenersi alle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per la conduzione della attività di cui all'allegato B) del presente regolamento (in particolare per la sterilizzazione e disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso), nonché dotarsi delle attrezzature di cui allegato A) (armadietti, asciugamani monouso, sapone a dispenser, contenitori per la biancheria sporca e rifiuti solidi, ecc.) **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.**
2. Il presente regolamento entra in vigore **dalla data di esecutività della delibera di approvazione.** e dalla sua entrata in vigore sono abrogati i previgenti regolamenti comunali in materia, nonché ogni altra norma o disposizione con esso incompatibile, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
3. Il presente regolamento resta in vigore fino alla sua formale abrogazione. Possono esservi apportate modifiche, sentite le locali associazioni di categoria degli esercenti le attività di acconciatore ed estetista e l'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Parimenti, gli enti e gli organismi suddetti saranno sentiti nel caso della predisposizione di un nuovo regolamento.
4. Gli esercenti le attività di cui al presente regolamento, salvo il possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa nazionale e/o regionale non sono soggetti al rilascio della tessera sanitaria.
5. Le istanze in corso alla data di entrata in vigore del regolamento saranno definite in base al previgente regolamento e saranno concluse senza acquisizione del parere della Commissione consultiva, ove prevista salva la possibilità per l'interessato di avvalersi delle procedure di cui all'allegato D).
6. Sono fatte salve le disposizioni transitorie della legge 174/2005.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. I soggetti in possesso di qualifiche professionali parziali (abilitazione allo svolgimento di solarium ecc...) possono avviare l'attività di estetica indicando nella documentazione il relativo titolo. L'abilitazione si intende conseguita esclusivamente e limitatamente alla qualifica posseduta. L'esercizio di ulteriori attività estetiche deve intendersi come non autorizzato.
2. Le attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte anche presso la residenza ovvero il domicilio dell'esercente purché:
 - a) i locali dove queste vengono esercitate siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio delle stesse
 - b) i locali siano funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio
 - c) i locali e le attrezzature rispondano ai requisiti igienico-sanitari prescritti dal presente regolamento
 - d) sia utilizzata una superficie complessiva per l'attività non superiore al 35% della superficie utile lorda dell'immobile ovvero non superiore a 30 mq.
 - e) sia apposta una targa all'esterno dell'edificio, visibile dalla pubblica via, indicante la tipologia di attività esercitata e la relativa denominazione.
4. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in fondi aventi la destinazione urbanistica e d'uso compatibile ai sensi della vigente regolamentazione comunale in materia. In ogni caso, salvi espressi divieti previsti dalla citata normativa comunale sono in ogni caso compatibili con l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento le destinazioni d'uso artigianale e commerciale.

ALLEGATO “A” - REQUISITI IGIENICO-SANITARI, STRUTTURALI E DI SICUREZZA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Le indicazioni contenute nel presente allegato costituiscono indicazioni minime di igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di sicurezza degli impianti e dalle buone regole della tecnica e del buon senso.

Per attività di particolare consistenza per tipologia, prestazioni effettuate e numero di addetti, potranno essere prescritti da parte dell’Azienda U.S.L. ulteriori requisiti ai fini della tutela della salute e sicurezza degli addetti e della clientela.

ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE

SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA

Caratteristiche generali:

Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi, da destinare all’utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l’attesa dei clienti.

La superficie complessiva di lavoro può essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato.

Superficie dei locali di lavoro e attesa:

Il locale deve disporre di una superficie utile (superficie calpestabile al lordo degli arredi) proporzionata alle postazioni di lavoro (acconciatura; asciugatura con casco; tintura) per ciascuna delle quali si dovrà attribuire una superficie equivalente di ingombro pari a mq. 3. Per il lavaggio invece dovrà essere prevista una superficie minima di mq. 2.

Ogni locale operativo dovrà disporre, in ogni caso, di una superficie minima come previsto dal vigente Regolamento edilizio.

La zona di attesa può essere compresa nel locale principale a condizione che sia disponibile una superficie, oltre quella operativa, di minimo mq. 3 attrezzata con posti a sedere; nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano separato, la superficie minima del medesimo deve essere pari a mq. 6.

Altezza minima:

Gli ambienti operativi, indifferentemente dal numero di addetti impegnati, devono avere altezza libera media non inferiore a ml. 2,70.

L’altezza media dei locali adibiti al lavoro deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti: nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml. 2,20; nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l’altra del locale, l’altezza minima non deve essere mai inferiore a ml. 2,40.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a ml. 2,70 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

La zona di attesa, se ricavata in locali diversi da quello principale, deve disporre di un’ altezza non inferiore a ml. 2,40.

Illuminazione:

gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d’illuminazione naturale prescritti dal Decreto n. 7225 del 18/12/2002 – Allegato B –

Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro; nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal Decreto di cui sopra.

Nei locali di attesa, quando separati dal locale principale, l'illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che l'illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI 10380).

Aerazione:

gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal Decreto n. 7225 del 18/12/2002 – Allegato B – Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro. In alternativa all'aerazione naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata, conformemente al disposto del Decreto di cui sopra, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339).

Anche nella zona d'attesa, quando collocata in apposito vano separato, l'aerazione naturale può essere sostituita da un impianto di aerazione forzata conforme alle suddette norme.

Pareti:

Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d'attesa devono disporre di una balza lavabile fino all'altezza di m. 2,00 dal pavimento.

Le pareti in prossimità di lavatesta o lavandini devono essere inoltre protette, sempre fino all'altezza di ml. 2,00 dal pavimento, con materiali impermeabili (es: smalto, laminato plastico, piastrelle, ecc.) in modo da consentire l'immediata detersione e disinfezione in caso di schizzi.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili e disinfettabili e antisdrucchiolevoli.

Superfici di lavoro/appoggio:

le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

Poltrone per la rasatura della barba:

le poltrone-lavoro per la rasatura della barba devono essere dotate, nel loro complesso, di lavabo con distributore di sapone e salviette a perdere. L'attività deve essere corredata dell'attrezzatura necessaria per la disinfezione

ad alto livello o sterilizzazione qualora si usino strumenti acuminati o taglienti non monouso.

Lavatesta:

per il lavaggio dei capelli l'esercizio deve disporre di attrezzature regolabili per ogni cliente, costituite da lavandini o poltrone reclinabili. Ogni livello per il lavaggio della testa deve essere munito d'idoneo sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere costantemente pulito.

Almeno un lavatesta deve disporre di poltrona rimovibile, in modo da consentire il lavaggio dei capelli a favore di persone disabili sedute sulla propria sedia a ruote; per quest'ultimo scopo possono essere utilizzati lavatesta di tipo spostabile, purché fruibili con l'impianto idro-sanitario dell'esercizio e collegabili agli scarichi idrici saponosi.

Preparazione di tinture

I procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive per addetti e clienti, devono avvenire, utilizzando appositi recipienti, in un locale od area separata, su un piano di lavoro sottostante un'apertura fenestrata o dotato di cappa di aspirazione da banco.

SERVIZI IGIENICI

Caratteristiche generali:

Ogni esercizio deve disporre dei servizi igienici minimi prescritti per i luoghi di lavoro dal Regolamento Comunale dell'Edilizia: n.1 lavabo ogni 10 addetti; n.1 w.c. ogni 10 addetti.

I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene del lavoro.

Dotazioni funzionali minime:

Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda erogata mediante impianto a comando non manuale (es: pedale; leva clinica; infrarosso; ecc.), di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo.

Antibagno:

Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.

Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

Altezza:

il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza media non inferiore a ml.2,40. L'altezza media dei locali deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml. 2,00;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale , l'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml. 2,20.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a ml. 2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

Superficie:

Poiché le attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista si distinguono da altre forme di artigianato di servizio o dal commercio per la durata in cui il cittadino si sofferma nei locali, la sede, a prescindere dalla sua superficie complessiva, dovrà disporre di un servizio igienico che garantisca almeno il requisito della "visitabilità condizionata" ai sensi del D.M. n° 236/89 in grado di garantire l'accessibilità da parte di persone con ridotte capacità motorie.

Pertanto, anche l'antibagno o il locale antistante il servizio igienico dovranno avere dimensioni e caratteristiche minime e sufficienti a garantire una "accessibilità condizionata", mediante l'intervento del personale interno all'attività.

Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro dotati di w.c. e lavabo: mq. 1,20 con larghezza minima di cm. 90. L'ambiente di solo w.c. deve avere superficie minima di mq. 1,00 con larghezza minima di cm. 90.

Areazione:

I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre con una superficie complessiva non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento e con un minimo assoluto di mq. 0.40.

Nel caso i servizi igienici siano privi di finestre o le medesime abbiano una superficie inferiore al minimo prescritto, è possibile installare impianti di ventilazione forzata in grado di ricambiare l'aria nell'ambiente in uno dei seguenti modi, richiesti dal Regolamento Edilizio Comunale:

impianto di espulsione continua, con coefficiente di ricambio non inferiore a 6 volumi/ora;

impianto con funzionamento intermittente a comando automatico, in grado di garantire almeno un ricambio in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzo.

L'espulsione all'esterno dell'impianto di ventilazione forzata dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni d'igiene pubblica indicate dal Regolamento Edilizio Comunale.

Illuminazione:

I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

RIPOSTIGLIO

Caratteristiche generali:

L'ambiente di lavoro di barbiere o parrucchiere deve disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso dell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo.

Dotazioni funzionali minime:

Il ripostiglio deve essere dotato di lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio. Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n. 2 contenitori con coperchio, in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi apribili a pedale.

Altezza:

il ripostiglio deve avere un'altezza media non inferiore a ml. 2,40.

L'altezza media del ripostiglio deve garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti non piani, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml. 2,00;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml. 2,20.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a ml. 2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

Superficie:

Il ripostiglio deve disporre di una superficie minima di mq. 2,00 per contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentirne altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Areazione:

Il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti dell'aerazione naturale o artificiale sopra indicati per il servizio igienico.

Nel caso il ripostiglio sia costituito da una cabina (che deve avere una luce minima di cm. 30 nella parte superiore) l'aerazione può essere di tipo indiretto.

Illuminazione:

Il ripostiglio deve disporre sempre d'illuminazione artificiale; non è obbligatoria la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti del ripostiglio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno ml. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

SPOGLIATOIO

Caratteristiche generali:

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 303/1956 così come integrato dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'ambiente di lavoro dove viene svolta l'attività di barbiere o parrucchiere deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato. Oltre i 10 addetti deve essere attrezzato come spogliatoio un apposito vano ad uso esclusivo.

Armadietti individuali per gli indumenti del personale:

Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l'indumento di lavoro obbligatorio. Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.

Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere depositi piegati in uno scomparto separato più piccolo.

Gli armadietti dovranno avere superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili. Gli armadietti non potranno essere collocati nel locale w.c. e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.

Superficie spogliatoio:

Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle normative sui luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all'interno di un apposito vano adibito a spogliatoio (anche in uso alla clientela) o all'interno del ripostiglio, purché questi ambienti dispongano di una quota della superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti e di una superficie libera da arredi di mq. 1,2 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale spogliatoio.

In questa superficie netta dovrà essere collocata una sedia.

L'uso dell'antibagno come spogliatoio è consentito purché questo disponga di una superficie libera da arredi di mq. 2,00, oltre alla quota necessaria per gli armadietti.

Altezza:

l'ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un'altezza media non inferiore a ml. 2,40, calcolata conformemente a quanto già indicato per il servizio igienico.

Areazione:

L'ambiente destinato a spogliatoio può essere aerato sia in modo naturale che con un impianto di ventilazione forzata.

La superficie minima finestrata apribile per l'aerazione naturale o l'impianto di ventilazione per l'areazione forzata dovranno rispettare i parametri già indicati per il servizio igienico.

Pareti:

Le pareti dello spogliatoio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno ml. 2,00 di altezza. Quando l'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un'altezza non inferiore a ml. 2,00, con una luce minima di cm. 30. Nel caso di assenza di finestre o d'impianto per l'aerazione diretta della cabina, le pareti dovranno interrompersi prima del soffitto, almeno a cm. 30 dallo stesso, in modo da usufruire indirettamente dell'aerazione dell'ambiente circostante.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

CABINA MANICURE/PEDICURE

Caratteristiche generali:

L'attività di manicure e pedicure deve disporre di un vano o di una cabina adibita esclusivamente a detta funzione (fatte salve altre attività d'estetica, nel caso l'esercizio disponga di apposita autorizzazione di estetista).

Per cabina si deve intendere una porzione di vano delimitata da pareti di altezza minima di ml. 2,00 e aperte nella parte superiore in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, con una luce minima di cm. 30.

La sola attività di manicure non necessita di apposito vano o cabina; può essere prestata alle poltrone di lavoro purché l'esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime più avanti indicate.

Superficie:

la cabina adibita all'attività di manicure e pedicure deve disporre di una superficie minima di mq. 3, in aggiunta alle superfici previste per l'attività di parrucchiere relativamente ai locali di lavoro e all'attesa.

Altezza:

Il vano o la zona attrezzata con cabina per l'attività di manicure e pedicure deve disporre di un'altezza libera media non inferiore a ml. 2,70, determinata come per il locale principale.

Aerazione ed illuminazione:

l'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure deve disporre di aerazione ed illuminazione conformemente a quanto precedentemente indicato per il locale principale di lavoro. La cabina, delimitata da pareti aperte nella parte superiore, può usufruire d'aerazione e illuminazione naturale indiretta proveniente dall'ambiente in cui è stata montata. Quest'ambiente dovrà garantire i requisiti d'aerazione ed illuminazione già indicati, comprendendo la superficie della cabina.

Dotazioni funzionali minime:

la cabina deve essere dotata dei seguenti accessori minimi: lavabo con acqua corrente calda e fredda con comando di erogazione non manuale; distributore di sapone liquido applicato alla parete; distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore dei rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile.

Il solo servizio di manicure può essere effettuato alla poltrona lavoro, purché tale poltrona sia funzionalmente servita delle dotazioni funzionali di cui sopra.

Pareti:

Le pareti dell'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno ml. 2,00 di altezza.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

ATTIVITA' DI ESTETISTA

SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA

Caratteristiche generali:

Gli esercizi d'estetista devono disporre di uno o più locali operativi da destinare all'utenza, al cui interno devono essere allestite le postazioni di lavoro, intese come gli spazi dove viene effettuato qualsiasi trattamento estetico, e la zona per l'attesa dei clienti.

La superficie complessiva da destinare all'utenza potrà essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato.

Superficie:

Le postazioni di lavoro devono essere ricavate in vani di superficie conforme a quanto prescritto dal vigente regolamento edilizio in materia di luoghi di lavoro.

All'interno dei vani possono essere realizzate cabine per trattamenti estetici, delimitate da pareti di altezza minima di mt. 2,00 e aperte nella parte superiore, con una luce minima dal soffitto di almeno cm. 30, in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, ad eccezione delle cabine dove il cliente siede senza la presenza continuativa dell'operatore (solarium, idromassaggio, bagno turco, ecc.).

Ogni cabina deve disporre di una superficie minima di mq. 6 (superficie calpestabile al lordo degli arredi), ad eccezione per le prestazioni di seguito elencate, per le quali è consentita una superficie minima di mq. 3:

manicure e pedicure estetico (v. relativo paragrafo nella parte "parrucchiere");

pulizia del viso, trucco e altri trattamenti al viso;

solarium viso;

solarium integrale ad assetto verticale "a doccia".

I trattamenti estetici che richiedono l'impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi devono essere eseguiti esclusivamente in appositi vani o cabine.

I dispositivi di chiusura delle cabine devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Gli impianti di sauna o bagno turco sono computati secondo la superficie effettivamente occupata. *(N.B. Trattasi in questo caso di attrezzature ad uso dell'attività di estetica, più che di cabine, che nella fattispecie devono essere necessariamente chiuse).*

La zona di attesa può essere compresa nel locale principale (dove sono collocate le cabine) a condizione che sia disponibile una superficie minima, attrezzata con posti a sedere, di mq. 3, in aggiunta alla superficie operativa; nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano separato, la superficie minima del medesimo deve essere pari a mq. 6.

Altezza minima:

I vani o le cabine adibiti all'esercizio dell'attività, indifferentemente dal numero di addetti impegnati, devono avere altezza libera media non inferiore a ml. 2,70.

L'altezza media deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml. 2,20;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml. 2,40.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a ml. 2,70 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

La zona di attesa, se ricavata in locali diversi da quello principale, deve disporre di un'altezza non inferiore a ml. 2,40.

Illuminazione:

gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Decreto n. 7225 del 18/12/2002 – Allegato B – Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro. Nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal Decreto di cui sopra.

Nei locali di attesa e nelle cabine adibite solamente ad attività dove il cliente siede senza la presenza continuativa dell'operatore (es: solarium; idromassaggio; bagno turco; ecc.) l'illuminazione naturale può essere sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità e che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI 10380).

Areazione:

gli ambienti di lavoro e la zona d'attesa devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal Decreto n. 7225 del 18/12/2002 – Allegato B – Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro. In alternativa all'aerazione naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata, (immissione ed estrazione dell'aria) conformemente a quanto previsto dal Decreto di cui sopra, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339/1995) e della normativa sull'inquinamento acustico a tutela del vicinato.

Anche nella zona d'attesa, quando collocata in apposito vano separato, l'aerazione naturale può essere sostituita da un impianto di aerazione forzata conforme alle suddette norme.

Dotazioni funzionali minime:

Il vano operativo o la cabina deve essere dotata dei seguenti accessori minimi: lavabo con acqua corrente calda e fredda con comando di erogazione non manuale; distributore di sapone liquido applicato alla parete; distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore dei rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile; rotolo di carta monouso per coprire il lettino o la poltrona.

Le superfici di lavoro e di appoggio devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

Le cabine o i locali, destinati esclusivamente all'abbronzatura mediante apparecchiature solarium, possono essere dotati del solo contenitore dei rifiuti e del rotolo di carta monouso.

Nei locali o cabine dove si effettuano i trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (sauna, idromassaggio, solarium, ecc.) deve essere presente, facilmente individuabile e raggiungibile dall'utente, un campanello di chiamata.

All'esterno di vani o cabine ove sono installate lampade che emettono raggi ultravioletti deve essere apposto in modo ben visibile un cartello recante il simbolo che indica la presenza di sorgenti che emettono radiazioni non ionizzanti. All'interno di tali postazioni devono essere esposti, in modo ben visibile, dei cartelli recanti avvertenze e controindicazioni in merito alle esposizioni alle radiazioni ultraviolette e devono essere disponibili mezzi di protezione individuali per utenti e addetti.

Pareti:

Le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno mt. 2,00 di altezza.

Le pareti del locale o cabina solarium non dovranno essere realizzate o rivestite con materiali riflettenti o trasparenti.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile;

DOCCIA

Caratteristiche generali:

Quando vengono eseguiti trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazione di fanghi o di calore, solarium integrale, bagno turco, bagno di vapore, sauna, l'esercizio deve disporre di doccia accessibile direttamente dalle cabine dove vengono eseguiti i suddetti trattamenti o collocata in apposito locale, parte del quale destinato a spogliatoio. L'accesso al box doccia o all'antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal locale w.c..

La superficie operativa delle cabine non può computare lo spazio eventualmente destinato a box doccia.

Il box doccia è computato secondo la superficie effettivamente occupata.

Dotazioni funzionali minime:

Il locale o box doccia dovrà disporre di campanello di chiamata a tirante, conforme alle norme tecniche sulla sicurezza elettrica.

Lo spazio antistante il box doccia dovrà disporre di apposito appendiabito.

Altezza e superficie dell'anti-doccia:

Nell'eventuale locale doccia a servizio di più cabine, la zona spogliatoio antistante il box deve avere un'altezza media non inferiore a ml. 2,40, calcolata come per i servizi igienici, e una superficie minima di mq. 0,60 con lato minimo cm. 80.

Aerazione:

L'aerazione del locale o box doccia può essere di tipo naturale, diretta o indiretta, o di tipo forzato. In entrambi i casi devono essere rispettati i parametri indicati per i servizi igienici.

Illuminazione:

Il locale o box doccia deve disporre di illuminazione artificiale (diretta o indiretta) nel rispetto delle norme tecniche sulla sicurezza elettrica; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

le pareti del box doccia devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

SERVIZI IGIENICI

Caratteristiche generali:

Ogni esercizio deve disporre dei servizi igienici minimi prescritti per i luoghi di lavoro dal Regolamento Comunale dell'Edilizia: n.1 lavabo ogni 10 addetti; n.1 w.c. ogni 10 addetti. I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene del lavoro.

Dotazioni funzionali minime:

Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda erogata mediante impianto a comando non manuale (es: pedale; leva clinica; infrarosso; ecc.). di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo.

Antibagno:

Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.

Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

Altezza:

il locale wc ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza media non inferiore a ml.2,40. L'altezza media dei servizi deve garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml. 2,00;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml. 2,20.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a ml. 2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

Superficie:

Poiché le attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista si distinguono da altre forme di artigianato di servizio o del commercio per la durata in cui il cittadino si sofferma nei locali, la sede, a prescindere dalla sua superficie complessiva, dovrà disporre di un servizio igienico che garantisca almeno il requisito della "visitabilità condizionata" ai sensi del D.M. n°236/89 in grado di garantire l'accessibilità da parte di persone con ridotte capacità motorie.

Pertanto, anche l'antibagno o il locale antistante il servizio igienico dovranno avere dimensioni e caratteristiche minime e sufficienti a garantire una "accessibilità condizionata", mediante l'intervento del personale interno all'attività.

Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro dotati di w.c. e lavabo: mq. 1,20 con larghezza minima di cm. 90. L'ambiente di solo w.c. deve avere superficie minima di mq. 1,00 con larghezza minima di cm. 90.

Areazione:

I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre con una superficie complessiva non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento e con un minimo assoluto di mq. 0.40.

Nel caso i servizi igienici siano privi di finestre o le medesime abbiano una superficie inferiore al minimo prescritto, è possibile installare impianti di ventilazione forzata in grado di ricambiare l'aria nell'ambiente in uno dei seguenti modi, richiesti dal Regolamento Edilizio Comunale:

impianto di espulsione continua, con coefficiente di ricambio non inferiore a 6 volumi/ora;

impianto con funzionamento intermittente a comando automatico, in grado di garantire almeno un ricambio in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzo.

L'espulsione all'esterno dell'impianto di ventilazione forzata dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni d'igiene pubblica indicate dal Regolamento Edilizio Comunale.

Illuminazione:

I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdruciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

RIPOSTIGLIO

Caratteristiche generali:

Gli esercizi di estetista devono disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso dell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo.

Dotazioni funzionali minime:

Il ripostiglio deve essere dotato di lavello, per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio. Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n. 2 contenitori con coperchio, in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi apribili a pedale.

Altezza:

il ripostiglio deve avere un'altezza media non inferiore a ml. 2,40.

L'altezza media del ripostiglio deve garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti non piani, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml. 2,00;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml. 2,20.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a ml. 2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

Superficie:

Il ripostiglio deve disporre di una superficie minima di mq. 2. per contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentire altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Areazione:

il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti dell'aerazione naturale o artificiale sopra indicati per il servizio igienico.

Nel caso il ripostiglio sia costituito da una cabina aperta nella parte superiore, che deve avere una luce minima di cm.30, l'aerazione può essere di tipo indiretto.

Illuminazione:

Il ripostiglio deve sempre disporre d'illuminazione artificiale; non è obbligatoria la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno ml. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdruciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

SPOGLIATOIO

Caratteristiche generali:

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 303/1956 così come integrato dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'ambiente di lavoro dove viene svolta l'attività di estetista deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato. Oltre i 10 addetti deve essere attrezzato come spogliatoio un apposito vano ad uso esclusivo.

Armadietti individuali per gli indumenti del personale:

Ogni operatore, deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l'indumento di lavoro obbligatorio. Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.

Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere depositi piegati in uno scomparto separato più piccolo.

Gli armadietti dovranno avere superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili. Gli armadietti non potranno essere collocati nel servizio igienico e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.

Superficie spogliatoio:

Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle normative sui luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all'interno di un vano apposito adibito a spogliatoio (anche in uso alla clientela) o all'interno del ripostiglio, purché questi ambienti dispongano di una quota della superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti e di una superficie libera da arredi di mq. 1,2 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale spogliatoio.

In questa superficie netta dovrà essere collocata una sedia.

L'uso dell'antibagno come spogliatoio è consentito purché questo disponga di una superficie libera da arredi di mq. 2,00, oltre alla quota necessaria per gli armadietti.

Altezza:

l'ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un'altezza media non inferiore a ml. 2,40, calcolata conformemente a quanto già indicato per il servizio igienico.

Areazione:

l'ambiente destinato a spogliatoio può essere aerato sia in modo naturale che con un impianto di ventilazione forzata.

La superficie minima finestrata apribile per l'aerazione naturale o l'impianto di ventilazione per l'areazione forzata dovranno rispettare i parametri già indicati per il servizio igienico.

Pareti:

Le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno mt. 2,00 di altezza. Quando l'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un'altezza non inferiore a mt. 2,00, con una luce minima di cm. 30. Nel caso di assenza di finestre o d'impianto per l'aerazione diretta della cabina, le pareti dovranno interrompersi prima del soffitto, almeno a cm. 30, in modo da usufruire indirettamente dell'aerazione dell'ambiente circostante.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

NOTE TECNICHE GENERALI COMUNI PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA ED ATTIVITA' ASSIMILATE

1. Gli esercizi devono essere forniti di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale. Qualora esigenze lavorative lo richiedano potrà essere installato un impianto di accumulo e sollevamento dell'acqua potabile nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento comunale dell'edilizia.

L'impianto dovrà essere anche munito di rubinetto sterilizzabile per flambatura, a monte del serbatoio di accumulo, da utilizzare per il prelievo di campioni d'acqua.

2. Gli esercizi devono essere corredati di un impianto per la raccolta e lo smaltimento dei liquami conforme alle prescrizioni del Regolamento comunale dell'edilizia.

3. Gli eventuali impianti di aerazione forzata (immissione ed estrazione dell'aria) installati negli esercizi dovranno essere progettati in conformità alla NORMA UNI 10339/1995 ed installati nel rispetto del Regolamento comunale dell'edilizia e della normativa sull'inquinamento acustico, a tutela del vicinato.

4. Per i requisiti strutturali e funzionali non esplicitamente indicati nel presente Allegato si applicano le disposizioni del Regolamento comunale dell'edilizia e della normativa generale sull'igiene del lavoro.

Ai fini del presente regolamento, fatte salve eventuali disposizioni future del Regolamento comunale dell'edilizia, si considerano accorpabili in un solo vano due vani tra loro collegati tramite un'apertura priva di porta ed avente una superficie non inferiore a mq. 4.

5. Fermo restando tutto quanto indicato nei precedenti paragrafi in ordine ai requisiti funzionali e strutturali dei locali adibiti alle singole attività di parrucchiere ed estetista, si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente le attività di parrucchiere e di estetista, anche se afferenti a titolari diversi, possono essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle due attività. La superficie operativa minima per le attività di parrucchiere ed estetista resta fissata come indicato ai rispettivi paragrafi e deve, altresì, rimanere separata in vani diversi per le due distinte attività, anche quando svolte contemporaneamente nello stesso esercizio.

6. Per quanto attiene agli impianti elettrici, agli impianti di messa a terra, alle apparecchiature elettriche od elettromeccaniche e agli impianti termici si applicano le normative tecniche di settore.

7. Tolleranze e metodi di misurazione. A tutte le misure lineari minime prescritte in queste disposizioni si applicano le tolleranze indicate dal Regolamento comunale dell'edilizia. A tutte le misure minime di superficie prescritte in queste disposizioni si applica una tolleranza non superiore al 2,5%. Le superfici finestrate utilizzate per l'illuminazione naturale sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre o porte-finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate e di quelle poste ad altezza inferiore a cm. 80. Le superfici finestrate apribili utilizzate per l'aerazione naturale sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, delle porte-finestre o degli sporti. L'altezza libera di un locale viene misurata secondo le istruzioni riportate dal Regolamento comunale dell'edilizia.

8. Tutti i rinvii al Regolamento comunale dell'edilizia s'intendono riferiti sia a quello vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sia a sue eventuali successive modifiche che potrebbero intervenire nel periodo in cui rimarrà in vigore il presente regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista.

Allegato “B” – Disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi

1) Trattamento delle superfici dei pavimenti, delle pareti e degli arredi. Impianti

Il lavaggio deve essere effettuato con acqua contenente sostanze con azione detergente e disinfettante in concentrazioni adeguate.

La soluzione di lavaggio deve essere sostituita almeno dopo ogni operazione.

Pavimenti

Prima del lavaggio si raccomanda di rimuovere la polvere mediante la spazzatura ad umido o con l'impiego di apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua.

Pareti

Devono essere accuratamente spolverate.

Arredi

Deve essere rimossa la polvere utilizzando, in rapporto alla superficie da pulire, panni anti-statici, apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Impianti di ventilazione forzata ricambio d'aria degli ambienti o semplice trattamento termico dell'aria a completo ricircolo.

Deve essere eseguita una manutenzione generale con frequenza da concordare con la ditta incaricata.. Durante la pulizia dell'impianto deve essere dedicata particolare cura alle apparecchiature che eseguono l'umidificazione dell'aria immessa negli ambienti, al fine di contrastare la contaminazione da *Legionella pneumophila* (per maggiori dettagli si rinvia al Documento 4 aprile 2000 della Conferenza permanente per i rapporti stato regioni – Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi)

Impianti di raccolta e smaltimento delle acque reflue (saponose e bere)

Deve essere curata la costante efficienza dell'impianto.

In particolare devono essere adottate soluzioni tecniche che consentano l'intercettazione e la facile rimozione dei capelli.

2) Apparecchiature, attrezzature, strumenti e oggetti in genere utilizzati per le prestazioni.

Apparecchiature elettromeccaniche e attrezzature in genere.

Devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte.

Tutte le parti a contatto con l'utente devono essere staccabili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, qualora non siano monouso, devono essere sottoposte a pulizia, disinfezione ad alto livello o sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo.

Vasche, apparecchiature per l'abbronzatura della pelle, impianti du sauna, bagno turco e bagno di vapore.

Dopo ogni prestazione devono essere puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Carrelli, lettini per massaggi o altre prestazioni in ambito estetico, poltrone per trattamenti estetici

Devono essere tenuti costantemente in condizioni di perfetta pulizia.

Il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Le superfici ove si appoggia il corpo dell'utente devono essere protette da lenzuolini monouso (tipo tessuto non tessuto) o da lavare dopo ciascuna utilizzazione.

Rasoi

Devono montare esclusivamente lame monouso, da sostituire tassativamente dopo ogni prestazione.

Il manipolo del rasoio, almeno al termine di ogni giornata lavorativa, deve essere sottoposto a trattamento di disinfezione ad alto livello o sterilizzato.

Forbici per il taglio dei capelli.

Dopo ogni prestazione devono essere lavate, spazzolate e disinfettate o sterilizzate.

Tosatrici

Dopo la pulizia meccanica e la lubrificazione di queste apparecchiature, secondo le istruzioni del fabbricante, al termine di ogni prestazione si deve procedere a disinfettare le lame spruzzando su di esse uno degli appositi prodotti disinfettanti posti in commercio.

Aghi per depilazione con diatermocoagulazione

Devono essere **tassativamente monouso e dopo ogni prestazione devono essere eliminati**, essendo comunque vietato anche l'uso ripetuto di un ago personale.

Strumenti acuminati e taglienti nelle prestazioni di manicure e pedicure estetico

Si raccomanda il ricorso a strumenti monouso, altrimenti tali strumenti devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima di un successivo utilizzo, devono essere disinfettanti ad alto livello o sterilizzati, in rapporto al tipo di materiale costruttivo.

Manipoli e supporti in genere di strumenti taglienti o a punta.

Dopo ogni prestazione devono essere sostituiti e, prima del successivo utilizzo, essere sottoposti a trattamenti di disinfezione ad alto livello o sterilizzazione.

Spazzole, pettini, pennelli e bigodini.

In considerazione dei materiali di fabbricazione e del loro particolare impiego, viene consentito il ricorso ad una modalità di disinfezione più semplice, consistente nello spruzzare su questi strumenti, già sottoposti alla fase preliminare di pulizia, uno dei prodotti disinfettanti appositi in commercio, riponendoli poi nei contenitori sopra descritti.

Biancheria

Ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione e, prima del successivo utilizzo, essere lavata a 90°C; se il lavaggio deve essere effettuato a 60°C deve essere aggiunto un disinfettante (ad esempio varechina).

Per proteggere i lettini si consiglia l'impiego di lenzuolini monouso

Applicazione di talco e altri cosmetici in polvere

Deve essere effettuata con appositi piumini monouso o con polverizzatori.

Prelievo di creme da contenitori

Deve essere eseguito con apposite spatole monouso.

3) Norme di comportamento nelle attività di parrucchiere ed estetista

- Indossare abiti da lavoro di colore chiaro, sempre ben puliti, anche monouso
- Non indossare anelli, bracciali, orologi durante il lavoro
- Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro
- Tenere le unghie corte e pulirle utilizzando uno spazzolino apposito individuale;
- Lavarsi le mani:

- 1) all'inizio ed alla fine del turno
 - 2) prima e dopo ogni prestazione e, in particolare prima e dopo trattamenti che comportano un esteso e prolungato contatto con la cute del cliente;
 - 3) dopo l'uso di prodotti
 - 4) dopo l'uso dei servizi igienici
 - 5) in caso di contatto accidentale, certo o sospetto, con sangue o liquidi organici dopo un accurato lavaggio con acqua e sapone, disinfettare con prodotti a base di iodio
- Usare guanti monouso idonei e di spessore adeguato:
 - quando si prevede contatto accidentale con il sangue (manicure pedicure ecc)
 - durante le procedure di pulizia e di disinfezione degli strumenti e durante le operazioni di pulizia e di disinfezione di superfici contaminate da sangue
 - quando si hanno eczemi, lesioni infiammatorie o ferite alle mani
 - nelle situazioni previste al paragrafo 5) Rischi da sostanze chimiche in acconciatura
 - evitare di effettuare trattamenti in presenza di lesioni infettive alle mani
 - è raccomandato l'uso di guanti anche in caso di trattamenti prolungati con esteso contatto con la pelle del cliente
 - le mani possono essere protette con "creme barriera"
 - usare aghi, lime e taglienti di tipo monouso tutte le volte che è possibile
 - smaltire aghi e taglienti monouso in appositi contenitori resistenti, rigidi, costruiti in modo da consentire l'introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire e impedisca la sua fuoriuscita accidentale, a chiusura ermetica;
 - gli strumenti acuminati e taglienti (forbicine, aghi, lime, strizzacomedoni, ecc.) destinati a venire a contatto con cute integra o lesa o con annessi cutanei, qualora non siano monouso, devono essere sottoposti a trattamenti di pulizia, sterilizzazione o disinfezione ad alto livello (si veda il paragrafo 4).
 - ogni altro strumento che sia venuto accidentalmente in contatto con il sangue, anche le forbici per capelli, deve essere immediatamente sottoposto a tali trattamenti
 - gli strumenti sterilizzati o disinfettati devono essere conservati in contenitori chiusi, lavati e disinfettati ad alto livello, fino a nuova utilizzazione.
 - la biancheria macchiata di sangue va lavata a 90°C; se il lavaggio deve essere effettuato a 60°C deve essere aggiunto un disinfettante a base di cloro (ad esempio varechina)
 - le parti da trattare con strumenti acuminati, taglienti o comunque traumatizzanti devono essere lavate con acqua, sapone e disinfettate;
 - per la rasatura devono essere utilizzati esclusivamente rasoi con lame monouso a perdere da sostituire per ogni cliente il quale deve avere la possibilità di lavare con acqua corrente e trattare con soluzioni disinfettanti la parte rasata;
 - la matita emostatica "fermasangue" deve essere monouso

Precauzioni da adottare con gli strumenti a punta e taglienti

- lo smaltimento di tali strumenti deve essere contestuale al loro utilizzo; non devono essere lasciati in giro;
- non si deve cercare di raccogliere strumenti taglienti o a punta che stanno cadendo;
- devono essere sempre trasportati su apposito vassoio, non in tasca, ecc.
- non si deve cercare di prelevare nulla dai contenitori di smaltimento.

In caso di ferita o di punture accidentali durante i trattamenti o la pulizia degli strumenti occorre:

- favorire immediatamente la fuoriuscita di sangue
- lavare con acqua e sapone
- disinfettare con idonei prodotti, ad es. povidone iodio al 2,5%
- rivolgersi ai servizi di prevenzione della propria USL o al medico curante entro 24 ore

In caso di superficie sporca di sangue, l'operatore deve:

- 1) indossare guanti idonei,
- 2) applicare un disinfettante a base di cloro in polvere, se la contaminazione è ampia
- 3) lavare con soluzione detergente,
- 4) sciacquare,
- 5) asciugare con materiale a perdere,
- 6) disinfettare con prodotti a base di cloro, lasciandoli agire per il tempo necessario,
- 7) asciugare con materiale a perdere

4) Procedure obbligatorie per la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso

Sterilizzazione: con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i microrganismi, patogeni e non, comprese le spore che costituiscono la forma biologica sotto la quale alcuni microrganismi sopravvivono in ambienti ostili.

Disinfezione ad alto livello: con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i microrganismi patogeni ad eccezione delle spore. Deve essere utilizzata soltanto per gli oggetti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione ovvero trattati con calore.

La sterilizzazione è sempre da preferire alla disinfezione ad alto livello

Trattamento degli strumenti

Fase preliminare di pulizia

- I capelli eventualmente presenti su alcuni strumenti devono essere rimossi a secco prima dell'immersione.
- Indossare guanti di gomma che coprono l'avambraccio.
- Usare detergenti non schiumogeni, per non nascondere il materiale tagliente.
- Gli strumenti devono essere immersi, subito dopo l'uso, in una soluzione detergente – disinfettante, per almeno 30 minuti; se si usano appositi apparecchi ad ultrasuoni sono sufficienti 3-4 minuti; il liquido contenente le sostanze detergenti e disinfettanti deve essere sostituito con le frequenze indicate dal produttore;
- In questa fase possono essere utilizzati disinfettanti quali l'ipoclorito di sodio (varechina), per gli strumenti non metallici, polifenoli o altri di pari efficacia.
- Smontare le parti assemblate eventualmente presenti.
- Lavare e spazzolare **in immersione**, per evitare schizzi, con apposito spazzolino.
- Sciacquare con acqua corrente e asciugare con salviette a perdere.
- Togliersi i guanti e lavarsi mani ed avambracci.

Sterilizzazione con calore

Può essere ottenuta con calore secco o umido.

- **vapore in pressione (autoclave) a 121°C per almeno 20 minuti – è il metodo di scelta.**

Le operazioni di installazione, attivazione, manutenzione e i controlli periodici dell'autoclave devono essere effettuati nel rispetto del manuale istruzioni, .

È consigliato il confezionamento degli strumenti in buste, avendo cura di riempirle non oltre i $\frac{3}{4}$ e di applicare delle protezioni sulle punte per evitare la rottura della busta; le buste sigillate, correttamente conservate in armadio chiuso, preservano gli strumenti fino a quando non saranno aperte davanti all'utente, di norma entro trenta giorni dalla sterilizzazione.

Gli strumenti collocati su vassoi portaoggetti non devono essere a contatto.

È raccomandato verificare la temperatura raggiunta mediante l'uso di indicatori.

Ricordarsi che anche la camera dell'autoclave deve essere pulita regolarmente, usando detergenti non schiumogeni, sciacquando e asciugando accuratamente per evitare la formazione di incrostazioni e depositi.

Il buon funzionamento delle apparecchiature utilizzate per la sterilizzazione deve essere controllato periodicamente mediante l'uso di test biologici presenti in commercio.

- **calore secco con stufe a 170°C per 2 ore**

- **alte temperature con sfere di quarzo a 230°C per alcuni secondi:**

tale sistema è utilizzabile soltanto per piccoli strumenti a punta limitatamente alla parte operativa dello strumento; gli strumenti devono essere rimossi afferrandoli per l'impugnatura (manipolo) o utilizzando pinze, sterili o disinfettate ad alto livello.

Il buon funzionamento delle apparecchiature utilizzate per la sterilizzazione deve essere controllato periodicamente, con particolare riferimento alla temperatura raggiunta all'interno della massa costituita dalle sfere di quarzo.

A sterilizzazione avvenuta, gli strumenti dovranno rimanere nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione oppure essere rimossi con l'ausilio di guanti sterili o pinze, sterili o disinfettate ad alto livello, e trasferiti in appositi contenitori chiusi, sterili o disinfettati ad alto livello, compresi gli espositori con lampade germicide a raggi UV

Disinfezione ad alto livello

- **con calore mediante bollitura per almeno 20 minuti** – cambiare l'acqua ad ogni ciclo;

- **con sostanze chimiche**

In caso di materiali non trattabili con calore, è necessario che gli strumenti siano sottoposti a trattamento di disinfezione ad alto livello di tipo chimico, preceduto dalla fase preliminare di pulizia sopra descritta.

Le sostanze utilizzabili per una disinfezione ad alto livello sono:

Glutaraldeide, l'uso di questa sostanza richiede particolari precauzioni, spesso non facilmente attuabili nell'esercizio, e la necessità di un risciacquo abbondante con acqua sterile per eliminare i residui tossici;

Prodotti a base di cloro, sono i disinfettanti consigliati, da usare in soluzioni contenenti lo 0,5% di cloro attivo (5000 ppm) per 30 minuti. Le sostanze più indicate sono:

- **sodio-dicloro- iso- cianurato** (NaDCC)– libera cloro, è disponibile in compresse, è più stabile di altri disinfettanti a base di cloro; la formulazione in polvere all'1% può essere utilizzata per neutralizzare schizzi di sangue prima della fase di pulizia
- **clorammina** – libera cloro, più stabile di ipoclorito di calcio o di sodio (varechina), è disponibile in polvere o compresse
- **ipoclorito di sodio** (varechina), può essere utilizzato, diluito 1:10 per la disinfezione di alto livello e 1:100 per una disinfezione di basso livello; è meno stabile e più corrosivo per i metalli dei precedenti; la comune varechina contiene il 5-6% di cloro attivo;

Prodotti a base di iodio: povidone iodio 2,5 – 10 % di iodio: può corrodere i metalli, in particolare l'alluminio.

Possono essere utilizzati altri disinfettanti presenti in commercio, l'efficacia dei quali sia dimostrata essere pari a quella dei prodotti a base di cloro nelle concentrazioni e per i tempi sopra indicati.

Nell'uso delle sostanze disinfettanti devono essere seguite le indicazioni fornite dalla ditta produttrice (riportate in etichetta/scheda tecnica/ foglio informativo) in merito a concentrazione, tempo di contatto, modalità di conservazione, stabilità e durata della soluzione, norme di sicurezza, cautele e limitazioni di uso.

Ricordarsi di:

- Evitare l'immersione di oggetti non asciutti nella soluzione disinfettante: diversamente ciò comporta una diluizione della soluzione stessa.
- Sottoporre i contenitori riutilizzabili dopo l'impiego ad accurata bonifica (pulizia, sterilizzazione).
- Non rabboccare mai le soluzioni disinfettanti.
- Non miscelare i disinfettanti con altre sostanze o prodotti per la pulizia (si può avere sviluppo di gas o vapori tossici o inattivazione del disinfettante)
- Evitare che il foro d'apertura del contenitore venga direttamente a contatto con le mani dell'operatore o con altro materiale.
- Conservare le soluzioni disinfettanti al riparo dalla luce, lontano da fonti di calore, ed in apposito armadietto.
- Porre attenzione alla data di scadenza delle soluzioni disinfettanti allestite.
- Non conservare mai i batuffoli già imbevuti di antisettico in quanto le fibre di cotone, assorbendo il principio attivo, riducono il potere antibatterico dell'antisettico.

Fasi della disinfezione ad alto livello

Gli strumenti devono essere:

- 1) sottoposti alla fase preliminare di pulizia,
- 2) immersi nella soluzione disinfettante per il tempo indicato dal produttore
- 3) estratti con guanti sterili o pinze, sterili o disinfettate ad alto livello
- 4) lavati con acqua sterile
- 5) asciugati con teli sterili
- 6) riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello

Gli apparecchi a raggi U.V. possono essere utilizzati, qualora se ne sia in possesso, **soltanto per conservare** strumenti già sterilizzati o disinfettati ad alto livello.

5) Rischi da sostanze chimiche in acconciatura

(da "Documento regionale sui Rischi da sostanze chimiche in acconciatura" della Regione Piemonte)

Controllo delle caratteristiche del prodotto

Ogni prodotto riporta per legge sul contenitore o imballaggio primario e sull'imballaggio secondario (scatola o astuccio che contiene l'imballaggio primario) una serie di indicazioni atte a definirne il tipo e la funzione, ad individuarne la provenienza ed il produttore, oltre a tutta una serie di informazioni sia di natura commerciale (contenuto, data di scadenza, numero di lotto) sia di carattere informativo specifico sulle caratteristiche e sulla composizione del formulato.

Soprattutto queste ultime rivestono particolare importanza al fine di indirizzare l'utilizzatore non solo sul corretto uso del prodotto, ma anche con lo scopo di evitarne un impiego non corretto nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili.

L'art.6 del D.L. 24 Aprile 1997 n.126 prevede, infatti, che vengano riportate in etichetta o su foglietto illustrativo l'elenco degli ingredienti e le modalità d'impiego con le avvertenze e le precauzioni da adottare; queste sono previste soprattutto per alcune tipologie di prodotti ed in particolare per quelli destinati ai parrucchieri.

L'utilizzatore professionale nei saloni per l'acconciatura in relazione alla formazione informazione ricevuta, deve tener conto di quanto riportato sul foglietto illustrativo contenuto nella confezione,

per evitare i danni conseguenti ad un uso improprio o ad un'esposizione ripetuta a determinate sostanze.

Le mani devono essere protette dai guanti che verranno indossati solo per brevi periodi e per non più di una volta; prima di indossare i guanti è consigliabile spalmare sulle mani una crema barriera che assicura una miglior protezione nel caso in cui si verifichi incidentalmente o per utilizzo non corretto, un passaggio di acqua o di piccole quantità del prodotto utilizzato durante le varie operazioni.

Durante l'uso non si deve lasciare entrare acqua all'interno del guanto; se questo avvenisse accidentalmente, occorre toglierlo e buttarlo, asciugare bene le mani e indossarne un altro paio.

I guanti monouso, per evitare gli inconvenienti descritti, devono essere alti e possibilmente aderire sull'avambraccio, devono essere indossati sempre prima di ogni operazione che coinvolga la manipolazione dei prodotti sia nella fase preparativa che in quella dell'applicazione ed in particolare per le seguenti fasi di lavoro:

- lavaggio dei capelli
- preparazione, applicazione di decoloranti e tinture e loro risciacquo.
- preparazione del liquido per la permanente, miscelazione e applicazione delle soluzioni durante il controllo del fissaggio sull'arricciatura
- lavaggio e neutralizzazione.

Lavare e pulire bene tutto quanto può essere venuto a contatto con i prodotti impiegati.

L'uso dei guanti nell'attività di acconciatore

I guanti in lattice danno una protezione al passaggio di alcuni componenti le tinture per capelli relativamente breve (quindici minuti circa), ed inoltre il lattice è un potente allergizzante.

Per questi motivi è indispensabile utilizzare guanti in altro materiale come il polietilene o il vinile. Si ritiene che per le caratteristiche mostrate i guanti in polietilene che si trovano all'interno delle confezioni dei prodotti in vendita al pubblico, possano essere usati in ogni fase lavorativa.

Da prove effettuate in laboratorio su prodotti utilizzati per la tintura dei capelli risulta che i guanti in vinile offrono una buona protezione per circa trenta minuti di utilizzo e fino ad oggi non si sono avute evidenze di fenomeni allergici o di altre patologie a carico di questo materiale.

Risulta da letteratura che il vinile non dia sufficiente protezione al passaggio dei tioglicolati presenti nei prodotti per permanenti.

Come si tolgono i guanti

Con una delle due mani si sfilare in parte il primo guanto, rovesciandolo in modo che la punta delle dita sia ancora inserita; in questo modo sarà esposta la superficie interna del guanto e con questa si potrà sfilare, rovesciandolo, anche il secondo guanto.

ALLEGATO C - ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' ESTETICA

Salvo l'elenco contenuto in atti normativi nazionali e/o regionali le apparecchiature che possono essere impiegate nell'attività estetica sono:

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato no surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- Lampade abbronzanti UV-A;
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per messaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Scaldacera per cerette;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per messaggi meccanici picchiettanti;
- Apparecchi per messaggi elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
- Depilatori elettrici ed elettronici;
- Apparecchi per massaggi subacquei;
- Apparecchi per presso-massaggio
- Elettrostimolatore ad impulsi;
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- Saune.

ALLEGATO D - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) CAMPO DI APPLICAZIONE

Fatte salve le disposizioni contenute nella normativa nazionale e/o regionale si applicano le seguenti disposizioni:

1.1 ATTIVITA' NON ASSIMILATE ALL'ESTETISTA

Si considerano **non assimilate** alle attività di estetista e sono quindi non soggette alle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso il rispetto dei requisiti soggettivi (requisito professionale) ed oggettivi (requisiti dei locali e distanze) ma comunque tenute al rispetto delle norme igieniche e di sicurezza disposte da altre eventuali normative:

a) l'attività di "nails" (applicazione di unghie artificiali)

2) DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

2.1 ABILITAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche, variazioni o adeguamenti dei locali di esercizio delle attività di acconciatore ed estetista possono essere effettuate previa denuncia di inizio di attività ad efficacia immediata.

2. L'ampliamento dei locali è consentito unicamente, o in locali attigui al locale autorizzato o in locali ubicati su altri piani dello stesso immobile, purché fra loro internamente comunicanti.

3. L'utilizzo di nuove apparecchiature elettromeccaniche e l'effettuazione di trattamenti che comportino modifiche significative dello stato autorizzato o che interessino la disposizione delle apparecchiature, la destinazione d'uso degli ambienti, le procedure di sterilizzazione e disinfezione, dovranno essere comunicati trenta giorni prima, rispettivamente, dell'uso dell'apparecchiatura stessa o dell'inizio della nuova attività; la comunicazione dovrà essere corredata dalle schede tecniche delle nuove apparecchiature installate e dagli elaborati di cui al precedente paragrafo 2 attinenti alla variazione apportata.

2.2 VARIAZIONI SOGGETTIVE E SUBINGRESSO

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale sono soggetti a comunicazione al comune da effettuare entro sessanta giorni e non implicano la presentazione di una nuova denuncia d'inizio attività.

2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante che deve dichiarare il trasferimento dell'attività ed essere in possesso dei requisiti soggettivi. La comunicazione di subingresso, da presentarsi prima dell'inizio dell'attività, è comunque effettuata:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro un anno dalla morte del titolare.

3. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

2.3 CESSAZIONE

1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente regolamento è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione effettiva dell'attività stessa.

3) ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

3.1 PRINCIPI GENERALI

1. Con la approvazione del presente regolamento si intendono colmate le lacune normative che riservavano alla Pubblica Amministrazione l'espressione di valutazioni discrezionali o tecnico-discrezionali nell'ambito delle procedure abilitative per le attività disciplinate dal presente regolamento.

2. Le disposizioni contenute nel presente atto intendono garantire ed assicurare l'effettività dei principi di:

- trasparenza amministrativa
- semplificazione
- responsabilizzazione del cittadino-utente
- salvaguardia del principio di libertà dell'iniziativa economica privata
- garanzia della parità di trattamento

3. I professionisti privati garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento nell'ambito delle attività di consulenza e supporto tecnico alle imprese ed al cittadino e mediante la predisposizione delle planimetrie e delle relazioni tecniche previste dai successivi articoli.

4. Il presente regolamento sarà aggiornato con cadenza periodica, anche su segnalazione dei cittadini, delle imprese e dei professionisti al fine di garantirne il costante aggiornamento alla realtà normativa e l'adeguatezza rispetto agli interessi pubblici e privati, delle imprese e dei cittadini clienti di queste ultime.

5. La proposta di modifica ed aggiornamento del presente regolamento è definita nell'ambito del Coordinamento degli Sportelli Unici della Comunità Montana "Montagna Fiorentina".

3.2 PROCEDURE AMMINISTRATIVE

1. Le procedure amministrative di cui al presente regolamento sono gestite dal Comune:

a) per il tramite dello Sportello Unico delle Attività produttive per le attività rientranti nel campo di applicazione di cui al DPR 447/1998;

b) per il tramite del competente ufficio comunale nelle ipotesi residuali rispetto al punto a);

2. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento si applica la procedura della denuncia di inizio attività ad efficacia immediata ad esclusione delle procedure di comunicazione previste nel presente atto..

3. La denuncia di inizio attività è presentata all'ufficio di cui al comma 1 utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Coordinamento degli Sportelli Unici della Comunità Montana "Montagna Fiorentina" e contiene:

- **LA DICHIARAZIONE** del possesso dei requisiti e dei presupposti di legge a firma dell'interessato;

- **ELABORATI GRAFICI** dell'insediamento in pianta, prospetto e sezioni, scala almeno 1:100, riportanti dimensioni, altezze, superfici fenestrate apribili, destinazione d'uso dei vari spazi ed ambienti, localizzazione delle apparecchiature in uso compresi i lavelli, schema smaltimento reflui;

- **RELAZIONE TECNICA** descrittiva dell'immobile, firmata da tecnico professionista, con particolare riferimento a:

- destinazione urbanistica dei locali e agibilità degli stessi;
- approvvigionamento idrico e smaltimento rifiuti liquidi e solidi;
- illuminazione dei locali, sia naturale che artificiale e loro aerazione (compresi quelli di servizio quali spogliatoi e wc); rapporti aeranti e illuminanti;

- per gli esercizi in cui sia previsto un impianto di ventilazione, meccanica o di condizionamento dell'aria, anche se limitato a parte dell'esercizio, descrizione delle caratteristiche di funzionamento dell'impianto e planimetria con la localizzazione delle diverse componenti compreso il punto di presa esterna dell'aria da immettere e quelli di espulsione di aria viziata;
- copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti;
- **RELAZIONE DESCRITTIVA** in merito a:
 - prestazioni e trattamenti che si intende eseguire, con indicazione di tutte le attrezzature che saranno utilizzate;
 - numero di addetti previsti;
 - modalità di pulizia e disinfezione degli ambienti, superfici e strumenti;
 - precauzioni adottate per la prevenzione del contagio delle malattie a trasmissione ematica (uso di materiali e perdere, modalità di disinfezione e sterilizzazione) allegando le schede tecniche degli apparecchi utilizzati (autoclave, ecc.) e delle sostanze chimiche impiegate;
 - **SCHEDE DESCRITTIVE** relative alle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, con indicazione delle caratteristiche tecnico dinamiche di regolazione, delle modalità di esercizio e di applicazione, delle cautele d'uso e dei tempi di periodica revisione;
 - **PER I LOCALI AD USO ESTETICO**, copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle norme CEI vigenti (al momento la Norma CEI 64-8/7; V2 – Sezione 710).

4. La denuncia di inizio attività completa e regolare abilita immediatamente allo svolgimento dell'attività indicata e viene trasmessa in copia alla competente Azienda Sanitaria per le attività istituzionali di vigilanza e controllo, anche a campione. La denuncia di inizio attività non comporta il pagamento di diritti di istruttoria salvi i diritti eventualmente istituiti dallo Sportello Unico ai sensi del regolamento comunale in materia.

5. Il controllo sul contenuto di quanto dichiarato nella denuncia di inizio attività spetta ai competenti organi di vigilanza e può essere svolto in ogni momento, anche decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione e:

- qualora emergano irregolarità sanabili (si intendono sanabili le irregolarità alle quali l'interessato può ottemperare senza necessità di attivare ulteriori procedure amministrative) l'organo di vigilanza procede alla presentazione di una proposta di ordinanza di adeguamento con o senza sospensione dell'attività a seconda delle circostanze;
- qualora emergano irregolarità non direttamente sanabili (si intendono non direttamente sanabili le irregolarità alle quali l'interessato può ottemperare soltanto mediante l'attivazione di ulteriori procedure amministrative) l'organo di vigilanza, salve le competenze circa l'adozione di eventuali provvedimenti cautelari, procede alla segnalazione al Comune/SUAP delle eventuali false dichiarazioni in atti e direttamente alla Procura di eventuali diversi reati sostanziali e, ove occorrer possa, presenta proposta di ordinanza di adeguamento, sospensione (con o senza sospensione dell'attività) o cessazione a seconda delle circostanze.

6. Su richiesta dell'interessato l'ufficio di cui al comma 1, avvalendosi della A.S.L. per le attività istruttorie in materia igienico-sanitaria, rilascia pareri preventivi ai sensi del regolamento comunale SUAP nel minor termine possibile ed in ogni caso entro 45 giorni. Per tali procedure non può essere chiesta all'interessato la produzione di documentazione integrativa e la pronuncia è rilasciata sulla base degli atti presentati senza pregiudizio per il successivo procedimento abilitativo di cui al comma 3.

3.3 FUNZIONI DI INTERPELLO

1. Qualora emergano dubbi interpretativi o contrasti nella applicazione di alcune delle disposizioni del presente regolamento le Amministrazioni Comunali possono richiedere al Coordinamento degli Sportelli Unici della Comunità Montana "Montagna Fiorentina", anche mediante richiesta informale tramite posta elettronica, una pronuncia in merito.

2. A tal fine:

- a) ove la problematica attenga esclusivamente a problematiche di carattere amministrativo la relativa risposta è adottata e pubblicata a cura del Coordinamento degli Sportelli Unici della Comunità Montana “Montagna Fiorentina” eventualmente richiedendo un parere ai Dipartimenti Prevenzione delle ASL competenti per territorio;
- b) ove la problematica attenga esclusivamente a profili tecnici la relativa risposta è adottata dai responsabili dei Dipartimenti Prevenzione delle ASL competenti per territorio ed è pubblicata a cura del Coordinamento degli Sportelli Unici della Comunità Montana “Montagna Fiorentina”;
- c) ove la problematica attenga a profili amministrativi e tecnici la relativa risposta è concordata fra i Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL competenti per territorio ed il Coordinamento degli Sportelli Unici della Comunità Montana “Montagna Fiorentina”.

3.4 PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. Al fine di rendere ancor più fruibile per il pubblico il presente regolamento il Coordinamento degli Sportelli Unici dei Comuni della Comunità Montana “Montagna Fiorentina” è incaricato di procedere alla:

- predisposizione della modulistica necessaria ai fini della attivazione delle procedure previste dal presente atto, anche relativamente ai procedimenti fuori campo SUAP;
- pubblicazione in rete del presente regolamento.

2. Il Coordinamento degli Sportelli Unici della Comunità Montana “Montagna Fiorentina” è autorizzato a realizzare e mettere a disposizione delle Amministrazioni e degli utenti una versione del presente regolamento realizzata aggiungendo alle presenti norme:

- collegamenti ipertestuali alle disposizioni citate nel regolamento
- le risposte fornite in sede di interpello
- eventuali disposizioni normative di fonte superiore che devono intendersi modificative e sostitutive delle disposizioni del presente regolamento.

3.5 DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE

1. Ai sensi dell’art. 6 comma 5 della Legge Regionale n. 1/2005 per il quale sono fatte salve, nella materia edilizia, le disposizioni di cui al DPR 447/1998 si prende atto delle seguenti conseguenze interpretative (limitatamente alle attività rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento):

a) ai sensi della Legge regionale n. 1/2005 le funzioni attinenti la certificazione dei requisiti igienico-sanitari per le attività di cui al presente regolamento sono esercitate, sempre e solo dal professionista abilitato in sede di richiesta di concessione edilizia o di presentazione della denuncia di inizio attività edilizia;

b) ai sensi della Legge regionale n. 1/2005 la richiesta di parere su progetti edilizi (parere preventivo) deve essere presentata dall’interessato esclusivamente per il tramite dello Sportello Unico o del Comune competente il quale si avvarrà delle funzioni istruttorie della ASL competente. Le relative prestazioni sono soggette al vigente tariffario e sono a carico dell’interessato.

3.6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune si avvale dell’Azienda Sanitaria Locale per l’esercizio delle attività di controllo sulle dichiarazioni ed istanze presentate in base al presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, e comunque per il primo biennio, il Comune si impegna a concordare con la ASL le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli sulle dichiarazioni presentate. A tal fine potrà essere sottoscritta apposita convenzione per la determinazione dei reciproci obblighi.